

## **TI\_GERICHTE 33.2002.45 vom 24. Juni 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-06-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2002.45](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2002.45)

FR: TI\_GERICHTE 33.2002.45 du 24 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 33.2002.45 del 24 giugno 2002

### **Volltext**

RACCOMANDATA

Incarto n.33.2002.00045

ir/gm

Lugano

23 settembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 24 luglio 2002 interposto da

\_\_\_\_\_,

rappr. da: \_\_\_\_\_,

rappr. da: avv. \_\_\_\_\_,

contro

la decisione del 24 giugno 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 12 settembre 2002 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (cfr. doc. \_ e \_);

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che comunque anche l'avv. \_\_\_\_\_, con scritto 18 settembre 2002 (cfr. doc. \_), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

la cassa verserà alla parte ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili;

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.